DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER) CON GRUPPO CAP E AMIACQUE: APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO, REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ENERGETICA, COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAP HOLDING

Nr. Progr. **15**

Data **26/04/2023**

Seduta NR. **2**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 26/04/2023 alle ore 21:00

*Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi **26/04/2023** alle ore **21:00** in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*
BINAGHI FRANCESCO	S	CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	LUONI MASSIMO LUIGI	N
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	DONADONI DANIELE GIUSEPPE	N
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	N		
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	N		
RIGIROLI GIOVANNI	S	PIRAZZINI ANGELO	N		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
Totale Presenti: ***12***				*Totali Assenti:* ***5***	

Assenti Giustificati i signori:
DELL'ACQUA ALDO; DIANESE DANIELE; PIRAZZINI ANGELO; LUONI MASSIMO LUIGI; DONADONI DANIELE GIUSEPPE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 26/04/2023

OGGETTO:

COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER) CON GRUPPO CAP E AMIACQUE: APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO, REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ENERGETICA, COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAP HOLDING

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e passa la parola all' Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Rigiroli che relaziona in merito all'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri alla discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione e la proposta dell' Assessore Giovanni Rigiroli nonché gli interventi dei Consiglieri susseguitisi nel corso della discussione (come risulta dal verbale di discussione che, una volta trascritto, formerà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

vista la Legge regionale 23 febbraio 2022, n.2 "Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica";

vista la deliberazione di Giunta regionale 11 aprile 2022, n. 6270 "Approvazione dell'avviso di Manifestazione di Interesse per la presentazione di proposte di Comunità Energetiche Rinnovabili di iniziativa degli Enti Locali";

visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

visto il decreto n.11097 del 27/07/2022 della Direzione Generale Enti Locali di Regione Lombardia che ha approvato la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di Comunità Energetiche rinnovabili di iniziativa degli Enti Locali;

considerato che la Comunità Energetica consiste in un'associazione di soggetti vari, tra cui pubbliche amministrazioni locali, cittadini, piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale;

verificato che nell'avviso della manifestazione di interesse è richiesta l'adozione di un'apposita deliberazione di Consiglio Comunale con la quale il Comune si impegna alla formale costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile di seguito CER;

considerato che nella fattispecie il Comune di Busto Garolfo intende mettere a disposizione un'area e alcuni immobili per la realizzazione e ampliamenti di impianti fotovoltaici per la

produzione di energia che sarà in parte utilizzata all'interno della Comunità e in parte venduta sul mercato con i conseguenti ricavi;

verificato altresì che è volontà dell'Amministrazione Comunale procedere all'adesione della manifestazione di interesse in oggetto, ritenendo di fondamentale importanza strategica la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

considerato che, in virtù della convenzione sottoscritta con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano in data 20.12.2013, la società Cap Holding S.P.A., in qualità di soggetto di gestore, è affidataria del servizio idrico integrato per la Provincia di Milano, fino alla data del 31.12.2033;

dato atto che il Comune di Busto Garolfo – appartenente all'ambito Ottimale della Provincia di Milano – è socio di Cap Holding con una quota del 0,0372%;

rilevato che la gestione del servizio idrico integrato si svolge mediante l'utilizzo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate a tale servizio, acquisite o realizzate dal gestore, ovvero di proprietà degli enti locali presenti nel territorio della Provincia o da questi enti conferiti ai sensi dell'art 2, comma 1, Legge Regionale Lombardia n 26/2003;

richiamata la convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n 61 del 23.12.2010 e sottoscritta in data 17.02.2011 tra il Comune di Busto Garolfo e la società Cap Holding Spa con la quale quest'ultima ha preso in carico i beni e i mutui del servizio idrico integrato - segmento fognatura - a decorrere dalla data 01.03.2011;

richiamata altresì la delibera di C.C. n° 16 del 24.04.2010 con la quale è stata approvata la convenzione da sottoscrivere con la società Cap Hoding in merito l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato – segmento acquedotto;

rilevato che in forza delle delibere della Conferenza d'Ambito n° 5 del 09.02.2004, n° 0807 del 26.09.2007 e n° 03/08 del 25.06.2008 l'erogazione del Servizio Idrico Integrato è stata affidata alla società Amiacque s.r.l. nell'Ambito Omogeneo n° 1 corrispondente all'attuale Provincia di Milano;

rilevato altresì che con stessa delibera di C.C. n° 16 del 24.24.2010 si è preso atto dell'affidamento delle attività di erogazione del Servizio Acquedotto oltre che della fognatura alla società Amiacque s.r.l.;

considerato che con nota del 09.01.2023 prot n 148 il gruppo Cap si dichiarava "interessata a individuare aree di proprietà e/o di disponibilità dei Comuni soci al fine di installare impianti fotovoltaici per incrementare la produzione energetica rinnovabile funzionale alla gestione del Servizio idrico";

considerato inoltre che Amiacque è una società interamente partecipata da CAP Holding S.p.A. società affidataria in house providing del Servizio Idrico Integrato come da Convenzione di affidamento da parte dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Milano del 20 dicembre 2013 e successiva integrazione del 29 giugno 2016;

considerato che "CAP Holding S.p.A." in adempimento alla predetta Convenzione nonché alle norme statutarie, provvede, per conto e nell'interesse anche del Comune di Busto Garolfo all'esercizio del servizio di fognatura, depurazione e captazione, eventuale trattamento e distribuzione dell'acqua potabile (acquedotto), servizio già obbligatorio ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990 e attualmente previsto dagli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "CAP" e congiuntamente ad Amiacque "Gruppo CAP");

preso atto che CAP si è dotata di un piano energetico “master plan fotovoltaico” che prevede l’installazione nei prossimi anni di 30 MWp di potenza, in grado di produrre oltre 35 GWh di energia, pari a oltre il 10% dei consumi annui di energia elettrica di CAP e ciò al fine di ottenere benefici in termini di sostenibilità ambientale e di riduzione dei costi energetici con diretto effetto sulla tariffa idrica all’utenza;

che a seguito di corrispondenza e riunioni intercorse con i rappresentati del gruppo Cap si è addivenuti all’individuazione dell’area di proprietà comunale, destinata a servizi di progetto nel PGT vigente, distinta ai mappali 403, 405 e 406 del foglio 11 complessivamente di mq 6381 catastali, per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a cura del gruppo Cap, sulle quali è possibile concedere il diritto di superficie previo inserimento nel Piano delle Alienazioni Immobiliari per il triennio 2023-2025 nonchè subordinatamente alla costituzione della CER;

dato atto altresì che il Comune di Busto Garolfo con successiva nota del 22.03.2023, inoltrata a mezzo mail al gruppo Cap, confermava la disponibilità di questa A.C. per la realizzazione/ampliamento di ulteriori impianti FV presso le seguenti strutture di proprietà comunale:

-ampliamento impianto FV esistente presso la scuola Tarra;

-realizzazione di nuovo impianto sulla copertura della scuola primaria Ferrazzi e Cova nella frazione Olcella a servizio del plesso interessato e del nuovo refettorio in progetto;

-realizzazione di nuovo impianto sulla copertura del fabbricato Bocciodromo di via Savio;

preso atto inoltre che è pervenuta al protocollo comunale n 8854 del 13.04.2023 ulteriore manifestazione di interesse da parte della Società Lombardia Nuoto SSD a r. l. con sede in Via Busto Arsizio 102, 20038 Busto Garolfo (MI) concessionaria della gestione dell’impianto natatorio di Via Busto Arsizio, da ammettere alla CER in qualità di consumatore;

considerato che le suddette utenze consentiranno al Comune di partecipare alla CER in qualità di produttore oltre che di consumatore, per le rimanenti utenze in essere, unitamente alle utenze di Cap Holding Spa e di Lombardia Nuoto SSD a r. l.;

visto l’allegato schema di Convenzione per la realizzazione di un progetto consistente nell’installazione di un impianto FV da parte di Amiacque su un area di proprietà del Comune di Busto Garolfo e nello sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);

visti gli allegati Modello CER, bozza Statuto dell’Associazione denominata “Comunità Energetica Rinnovabile Busto Garolfo” e bozza Regolamento CER;

visto inoltre l’allegato schema di convenzione per la costituzione di diritto di superficie a favore del gruppo CAP;

ritenuto di approvare i suddetti allegati al fine di regolare i reciproci impegni relativi al progetto sopra descritto e per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio di Busto Garolfo;

visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell’Area Demanio e Patrimonio immobiliare;

visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dal Responsabile dell’Area Attività Finanziarie;

visto il parere favorevole all'unanimità da parte della Commissione Area Assetto del Territorio riunitasi il 18.04.2023;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente atto, la proposta di Deliberazione per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);

2. di aderire alla Manifestazione di interesse della Regione Lombardia per la costituzione della Comunità Energetica ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2022, n 2;

3. di impegnarsi alla formale costituzione della Comunità Energetica, così come previsto dal decreto n. 11097 del 27/07/2022 della Direzione Generale Enti Locali di Regione Lombardia;

4. di approvare pertanto gli allegati:
   - schema di Convenzione per la realizzazione di un progetto consistente nell'installazione di un impianto FV da parte di Amiacque su un area di proprietà del Comune di Busto Garolfo e nello sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
   - Modello CER, bozza Statuto dell'Associazione denominata "Comunità Energetica Rinnovabile Busto Garolfo" e bozza Regolamento CER;
   - schema di convenzione per la costituzione di diritto di superficie a favore di Amiacque srl;

5. di concedere il diritto di superficie sull'area distinta ai mappali 403, 405 e 406 del foglio 11 complessivamente di mq 6380 catastali, per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a cura di Amiacque srl;

6. di riservarsi con successivo e separato atto l'inserimento delle aree di cui al sub 5) nel Piano delle Alienazioni Immobiliari per il triennio 2023-2025 subordinatamente alla costituzione della CER di cui al sub 3);

7. di demandare alla Giunta Comunale gli atti conseguenti di competenza;

8. di demandare al Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare la sottoscrizione del contratto di cui sub 1) nonché gli atti conseguenti;

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giuseppe Sanguedolce Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato: - Schema di convenzione tra il Comune e Amiacque;

- *Modello CER;*
- *Bozza Statuto Comunità Energetica;*
- *Bozza Regolamento Comunità Energetica;*
- *Schema di convenzione di diritto di superficie.*

Alle ore 23.50 ha termine la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 26/04/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO BINAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

Numero Delibera **15** del **26/04/2023**

OGGETTO

COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER) CON GRUPPO CAP E AMIACQUE: APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO, REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ENERGETICA, COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAP HOLDING

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 19/04/2023

IL RESPONSABILE DI AREA
Arch. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

CONDIZIONATAMENTE ALL'ADOZIONE DELLE NECESSARIE VARIAZIONI DEI DOCUMENTI PROGRAMMATORI E CONTABILI PROPEDEUTICI ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA

Data 19/04/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 15 DEL 26/04/2023

OGGETTO:

COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER) CON GRUPPO CAP E AMIACQUE: APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO, REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ENERGETICA, COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAP HOLDING

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DIBUSTO GAROLFO E AMIACQUE

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto tra le sottoscritte parti:

COMUNE DI BUSTO GAROLFOdi seguito indicato anche come "Comune", con sede in Busto Garolfo, Via Piazza Diaz 1, Codice Fiscale00873100150, rappresentato nel presente atto, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, da _____, C.F_____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, nella sua qualità di _____e come tale abilitato ad impegnare l'Ente stesso con il presente atto, autorizzato con …… prot. n…... del ……..

E

Amiacquesrl con sede legale in Via Rimini 38 – 20142 Milano, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n.03988160960, rappresentata da Michele Falcone in qualità di Direttore Generale in forza di procura repertorio n. 1971– raccolta n. 1397in data 21 ottobre 2022a rogito Notaio Antonio Lampugnani e, come tale, abilitato ad impegnare la società stessa con il presente atto e domiciliato per la carica presso la società, di seguito indicata come "AMIACQUE",

PREMESSO CHE

1. Amiacque è una società interamente partecipata da CAP HoldingS.p.A. società affidataria in house providing del Servizio Idrico Integrato come da Convenzione di affidamento da parte dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Milano del 20 dicembre 2013 e successiva integrazione del 29 giugno 2016;

2. "CAP Holding S.p.A." in adempimento alla predetta Convenzione nonché alle norme statutarie, provvede, per conto e nell'interesse anche del Comune di Busto Garolfo all'esercizio del servizio di fognatura, depurazione e captazione, eventuale trattamento e distribuzione dell'acqua potabile (acquedotto), servizio già obbligatorio ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990 e attualmente previsto dagli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "CAP" e congiuntamente ad Amiacque "Gruppo CAP");

3. Lo statuto di Amiacque prevede all'art. 1 che "*…la società realizza le attività funzionali all'oggetto sociale della società controllante, garantendone economie di scala o altri recuperi di efficienza, e al conseguimento degli scopi istituzionali degli enti pubblici proprietari"* e all'art.5 che "…*L'attività che costituisce l'oggetto sociale è svolta nell'interesse prevalente della società controllante e, per tramite di essa, degli Enti pubblici territoriali che sono soci".* L'oggetto sociale prevede altresì *"…la conduzione di sistemi di reti ed impianti a servizio della captazione, del sollevamento, del trasporto, del trattamento e della distribuzione di risorse idriche" e "l'esercizio in via diretta e/o indiretta, (…) nel settore della transizione energetica o dell'economia circolare, e quali a titolo non esaustivo: ii) attività di produzione, vendita ed erogazione di servizi aventi ad oggetto fonti di energia rinnovabile".*

4. CAP si è dotata di un piano energetico "master plan fotovoltaico" che prevede l'installazione nei prossimi anni di 30 MWp di potenza, in grado di produrre oltre 35 GWh di energia, pari a oltre il 10% dei consumi annui di energia elettrica di CAP e ciò al fine di ottenere benefici in termini di sostenibilità ambientale e di riduzione dei costi energetici con diretto effetto sulla tariffa idrica all'utenza.

5. con lettera del 9 gennaio 2023 prot148 Gruppo CAP si dichiarava **"***interessata a individuare aree di proprietà e/o di disponibilità dei Comuni soci al fine di installare impianti fotovoltaici per incrementare la produzione energetica rinnovabile funzionale alla gestione del Servizio Idrico*."

6. il Comune di Busto Garolfo con lettera del 22.03.2023indicava i terreni siti in aree di proprietà comunalefoglio 11, mappali 403-405-406, come idonei a installare impianti fotovoltaici a uso del gestore del servizio idrico e richiedevaaltresì il supporto per la promozione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio al fine di generare benefici a favore dell'Ente graziealla condivisione dell'energia eccedente agli autoconsumi di Gruppo CAP;

7. che i suddetti terreni sono sotto la stessa cabina primaria di punti di consumo di Gruppo CAP siti in Busto Garolfo con possibilità di destinare quindi l'energia prodotta in condivisione con detti pod nell'ambito di una CERcon conseguente beneficio economico a favore della gestione del servizio idrico con il fine di rendere maggiormente efficiente il servizio stesso e la tariffa;

8. che Gruppo CAPè disponibile altresì a supportare il Comune per la promozione di una comunità energetica sul territorio e mettere l'impianto fotovoltaico nella disponibilità della stessa con qualifica di "produttore terzo"oltre a partecipare come consumatore;

9. stante la dimensione massima dell'impianto prevista pari a 0,6MWp, qualora il terreno risultasse di dimensioni eccedentia quelle necessarie, occorrerà procedere al frazionamento catastale dell'area al fine di individuare la particella che verrà concessa in diritto di superficie aAmiacque;

10. le parti intendono quindi regolare i reciproci impegni relativi al progetto descritto in premessa;

Tutto ciò premesso,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

2. Oggetto

Con la presente convenzione le Parti intendono regolare i reciproci impegni per la realizzazione di un progetto consistente nell'installazione di un impianto fotovoltaico da parte di Amiacquesu un'area di proprietà del Comune e nello sviluppo di una Comunità energetica rinnovabile (di seguito CER).

A tal fine il Comune si impegna sin da ora a concedere l'area in diritto di superficie ad Amiacquee Amiacque si impegna a supportare il Comune nella costituzione di un Comunità energetica. Amiacque inoltre assumerà ruolo di "produttore terzo" metterà l'energia non autoconsumata nella disponibilità della Comunità stessa secondo il modello in allegato All.1riportante una simulazione indicativa non vincolante.

3. Obblighi delle parti

Amiacque si impegna ad eseguire le seguenti attività:

- Attività funzionali alla costituzione di una Comunità Energetica promossa dal Comune:
  - studio di un modello di comunità energetica e supporto alla progettazione di unaCER;
  - definizione del possibile assetto della CER e delle sue potenzialità in termini di produzione e dicreazione del valore per la CER stessa e i soggetti partecipanti;
  - supporto al Comunenegli adempimenti connessi quali la redazione dello statuto, del regolamento e dei relativi contratti.
  - procedure di accreditamento della comunità al GSE.

- Gestione della comunità:
  - gestione dei rapporti tra immissioni e prelievi ai fini della massimizzazione della condivisione di energia elettrica, gestione di rapporti interni e settlement interno.

- ruolo di referente della CER;

- Supporto al Comune per la partecipazione alla Manifestazione d'interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabilipubblicata da Regione Lombardia (All.A Decreto n. 11097): redazione della relazione – proposta progettuale.
- Messa in disponibilità della CER, in qualità di produttore terzo, dell'energia prodotta dall'impianto non autoconsumata e fermo il ricavo della vendita dell'energia immessa in rete della stessa a favore di Amiacque.

Il Comune si impegna a:

- Eseguire gli atti di propria competenza finalizzati alla costituzione della CER;
- Eventuale promozione della CER sul territorio;
- Eseguire eventuali pratiche catastali per il frazionamento dell'area di cui al punto 6) in premessa;
- Stipulare la concessione di diritto di superficiesecondo lo schema in allegato con Amiacque prevedendo una remunerazione una tantum pari al 20% del V.A.M.calcolato pari a 8 €/mq. La remunerazione una tantum sarà pertanto pari a 1,6 €/mq.;
- Conferire mandato adAmiacque quale Referente della CER.
- Ammettere in qualità di consumatore della CER le utenze del Gruppo CAP;

La comunità energetica verrà regolata da specifico statuto e regolamento di cui le parti concordano i seguenti elementi essenziali:

- garantire un ruolo di controllo in capo al Comune compatibilmente con la forma di associazione della stessa.
- avviare la comunità come primo pilota con la partecipazione di massimo 5 soggetti prevedendo poi eventuale ampliamento che dovrà rispondere a criteri di maggiore efficienza della stessa.
- Ripartizione dell'incentivo generato dalla condivisione di energia con i seguenti criteri: 50% al Consumatore,40% Produttore, 10% Gestore/Referente con un minimo per quest'ultimo pari a 5.000€ anno.Con riferimento a tale ripartizione degli incentivi e in particolare alla quota prevista a favore del gestore/referente si precisa che non saranno dovuti in assenza di incentivi o in caso di incentivi non capienti.

4. Condizioni risolutive

Stante l'evoluzione normativa e regolatoria ancora in fase di definizione in materia di Comunità energetiche le parti riconoscono quali "eventi rilevanti" i seguenti:

- Verifica della sussistenza sotto la stessa cabina primaria dell'impianto di produzione, dei principali consumi pod del Comune e di Gruppo CAP sull'area comunale.
- Interventi normativi, regolatori o regolamenti GSE in contrasto con il modello in allegato All.1 o che implicano significative variazioni dei valori economici;
- Vincoli autorizzativi legati all'area che impediscono o rendono antieconomico l'installazione dell'impianto;

Al verificarsi dei suddetti eventi rilevanti ciascuna parte potrà proporre una rinegoziazione dell'accordo e/o una riformulazione del progetto e in caso di mancato accordo dichiarare la risoluzione con comunicazione inviata a mezzo pec con preavviso di 15 giorni.

L'allegato 3 "Statuto" e l'allegato 4"regolamento" sono in versione preliminare e verranno definiti a seguito della pubblicazione del Regolamento GSE e del completamento della normativa di riferimento.

5. Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino alla data di accreditamento della CER presso il GSE e comunque non oltre la durata di 36 mesi.

6. Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, stipulazione ed esecuzione della presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano.

7. Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e tutte le spese inerenti saranno a carico della parte che vi farà richiesta.

Allegati:
- All.1 Modello CER
- All.2 Concessione diritto di superficie
- All.3 Bozza statuto
- All.4 Bozza regolamento CER

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

Data e luogo della firma digitale

IL COMUNE DIBUSTO GAROLFO **AMIACQUE**

OGGETTO:

COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER) CON GRUPPO CAP E AMIACQUE: APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO, REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ENERGETICA, COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAP HOLDING

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
BUSTO GAROLFO– COMUNITA' ENERGETICA"

Denominazione, sede e scopo

Art. 1
Denominazione

È costituita, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "BUSTO GAROLFO – COMUNITA' ENERGETICA".
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nel limite delle leggi statali e regionali.

Art. 2
Sede

L'Associazione ha sede in Piazza Diaz 1.La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 13, è a tempo indeterminato.

Art. 3
Scopo

L'Associazione si propone di operare in campo istituzionale, ambientale e culturale ed al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- la promozione di una più sostenibile gestione del territorio;
- l'efficienza energetica;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione di energia nelle sue diverse forme sul territorio;
- forme di partecipazione attiva e in forma aggregata degli utenti all'approvvigionamento energetico, anche tramite l'autoconsumo esteso, e alla messa a disposizione di servizi di flessibilità ove richiesti.

In particolare, costituiscono scopi istituzionali dell'Associazione la promozione:

- di attività mirate alla diffusione della cultura energetica, con particolare riferimento all'efficienza energetica e, più in generale, all'efficiente utilizzo delle risorse disponibili garantendo la tutela del territorio;
- in eventuale accordo con le istituzioni locali, dello sviluppo dell'uso fonti di energia rinnovabile secondo le condizioni di comunità energetica, nonché di auto consumatori che agiscono in forma collettiva;
- dello sviluppo del servizio di condivisione dell'energia effettuata in seno alla comunità

energetica tenendo conto dell'articolazione territoriale delle iniziative gestite ai sensi della normativa vigente;

- dello sviluppo del servizio di condivisione dell'energia nell'ambito di forme di autoconsumo collettivo consentite dalla normativa vigente;
- di uno o più gruppi di acquisto di energia con la finalità di selezionare uno o più venditori per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e/o altri vettori energetici ai Soci che diano consenso per loro conto a tale attività esercitata anche in maniera accreditata in via volontaria secondo modalità e condizioni stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
- di attività funzionali all'integrazione della comunità energetica nel più ampio sistema energetico ed elettrico;
- dell'uso di vettori energetici, tra cui il bio metano e l'idrogeno, negli usi finali e nella mobilità, che consentano l'efficiente utilizzo delle risorse disponibili.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi

finanziari tali attribuzioni saranno tassate secondo legge. In particolare, l'Associazione potrà svolgere ogni attività inerente allo sviluppo e alla gestione della comunità energetica e delle altre iniziative promosse dalla medesima Associazione in linea con gli scopi istituzionali servendosi di servizi svolti da Soci o da enti, società e persone anche esterne all'Associazione.

Per il conseguimento delle finalità statutarie l'Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie. Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:

- compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo;
- assumere partecipazioni in altri organismi similari che perseguono finalità in ambiti affini ai propri;
- avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali ivi inclusi i propri Soci di ogni tipo;
- promuovere tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell'Associazione.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con l'attività esercitate.

Art. 5
Esercizio sociale

Esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Soci

Art. 6
Soci

Sono ammessi come soci indistintamente le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione, ivi incluse altre comunità energetiche e si distinguono in:

- Fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- Ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota di Associazione;
- Onorari: coloro che per prestigio, competenza, interessi nel settore delle comunità energetiche e meriti vengono nominati ad unanimità dal Consiglio Direttivo pur non partecipando al governo dell'Associazione.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli Fondatori, Onorari, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, sono tenuti al versamento della quota associativa per l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea. Eventuali altre comunità energetiche possono aderire alternativamente come soci Ordinari o come soci Onorari.

La qualifica di Socio Ordinario dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi.

Tutti i soci hanno diritto indistintamente:

- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;

- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative e ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo che la valuterà in base a criteri tecnici di efficienza ed economicità della CER e criteri soggettivi riguardo all'onorabilità e alla coerenza con gli scopi di cui all'art.3.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto-legale, fiscale, operativo- conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Art. 7
Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata di un anime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può avere luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di Associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre 90 giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8
Esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.
La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.
Fanno eccezione, nel solo caso di decesso o dimissioni, i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (ad esempio realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica) secondo modalità e condizioni tali da non compromettere l'equilibrio economico e finanziario dell'Associazione.

Esercizio della Comunità energetica

Art. 9
Disposizioni particolari per la Comunità energetica

La partecipazione alla Comunità energetica è aperta e volontaria. In particolare, possono essere ammessi come Soci Ordinari dell'Associazione unicamente persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e, nel caso di imprese private che siano Soci Ordinari, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. Possono essere ammessi altresì soggetti

diversi da quelli indicati a condizione che non ricoprano posizione di controllo.

Nell'ambito dell'esercizio della Comunità energetica:

- ogni Socio Ordinario consumatore o auto-consumatore mantiene il diritto di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- la Comunità energetica, attraverso il proprio rappresentante legale, è soggetto referente ai sensi della normativa vigente ed è soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui è demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il Gestore dei servizi energetici Spa con facoltà di dare mandato ad un soggetto terzo quale soggetto referente;
- è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Nello sviluppo, attuazione e gestione della Comunità energetica l'Associazione:

- ha la finalità prevalente di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree

locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- è proprietaria e/o ha la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.

Amministrazione

Art. 10
Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di tre membri scelti tra i soci fondatori ed ordinari.

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 5 anni e possono essere rieletti, anche più volte. Nei primi 5 anni e nel caso in cui i soci risultino pari e inferiori a 10, su decisione dell'Assemblea l'associazione può essere amministrata anche dal solo Presidente come organo monocratico che, in tal caso, esercita tutti i poteri previsti in capo al Consiglio Direttivo dal presente Statuto.

Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione e rimane in carica per 5 anni.

Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque almeno una volta all'anno e predispone il bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Ad esso spetta la nomina di collaboratori rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, nonché la conclusione di ogni accordo operativo per l'esercizio della Comunità energetica.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 11
Presidente, Vicepresidenti e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, fino a due Vicepresidenti ed un tesoriere.
Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.
Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.
Funzioni del Vicepresidente e di esercitare le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Funzione del tesoriere è di riscuotere le quote di iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 12
Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto

mese per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione degli stessi termini presso la sede sociale.

L'Assemblea può essere tenuta anche per via telematica con possibilità di accesso controllata e riservata per ciascun socio.

L'Assemblea delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è adesso demandato per Statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di Associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di due voti oltre al proprio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza da un Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che

dovrà essere firmato dal Presidente e dal segretario.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, in sede di prima convocazione di almeno i tre quarti tra soci Fondatori e Soci Ordinari, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenienti e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei predetti associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto i soli soci Fondatori e Ordinari.

Scioglimento

Art. 13
Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati. Qualora non venisse raggiunto il quorum per lo scioglimento per assenza dei partecipanti nella misura necessaria allo scioglimento, la decisione è assunta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea o il Consiglio Direttivo provvedono alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e deliberano in ordine all'attribuzione del patrimonio.

Norme generali

Art. 14
Norme generali e rimandi

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 15 DEL 26/04/2023

OGGETTO:
COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER) CON GRUPPO CAP E AMIACQUE: APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO, REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ENERGETICA, COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAP HOLDING

Regolamento-della Comunità energetica

Visti:

- l'art. 42-bis del decreto-legge 162/19;
- *il decreto ministeriale 16 settembre 2020;*
- la delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 recante Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile e il relativo Allegato A (delibera 318/2020/R/eel);
- la regolamentazione tecnica predisposta dal Gestore dei servizi energetici Spa (GSE);
- lo Statuto della Comunità energetica
- la decisione del Consiglio Direttivoin data _____

Gli allegati e le appendici al presente regolamento formano parte integrale e sostanziale del medesimo.

Si stabilisce e si adotta quanto segue.

Regolamento di gestione della Comunità energetica Busto Garolfo
(Regolamento)

Art. 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 1 della delibera 318/220/R/ell, in particolare:

a) autoconsumatore di energia rinnovabile (autoconsumo individuale) è un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni;
b) cliente finale è una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita
c) comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che:
    i. si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
    ii. ii. i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
    iii. iii. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

d) gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio;
e) GSE è la società Gestore dei servizi energetici Spa;
f) produttore di energia elettrica o produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione
g) impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili detenuto dalla comunità di energia rinnovabile è un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la comunità di energia rinnovabile ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità;
h) referente è il legale rappresentante della Comunità energetica;
i) ritiro dedicato è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell'energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A
j) servizio di condivisione e il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa è il servizio erogato dal GSE per i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero le comunità di energia rinnovabile che rispettano i requisiti di cui al decreto-legge 162/19 (servizio GSE);

oltre alle seguenti:

k) Produttore è la Comunità energetica;
l) condivisione è la condivisione di energia elettrica
m) Statuto è lo statuto della Comunità energetica
n) Comunità energetica è la Comunità energetica Busto Garolfo sita in Piazza Diaz 1, codice fiscale_____;
o) Comune è il Comune di Busto Garolfo;
p) delibera 318/2020/R/eel è l'Allegato A alla delibera ARERA 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 recante Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile.

Art. 2
Oggetto e finalità

2.1 Il presente regolamento stabilisce le modalità e le condizioni per la gestione della Comunità energetica.

Art. 3
Condizioni generali

3.1 Il presente regolamento è adottato dal Consiglio Direttivo della Comunità energetica.
3.2 Sono tenuti al rispetto del presente regolamento tutti i soci e gli altri soggetti non soci che intervengano attivamente nella condivisione di energia elettrica.

Art. 4
Soggetto referente

4.1 Il soggetto referente è il Presidente della Comunità energetica o altro soggetto cui viene conferito idoneo mandato.

4.2 Ogni socio della Comunità energetica è tenuto a prendere atto dei contenuti del presente Regolamento e ad eseguire ogni atto e azione per la sua attuazione.

Art. 5
Soggetti partecipanti alla condivisione, modalità di partecipazione, diritti e obblighi

5.1 Ai fini della condivisione, i soggetti partecipanti alla condivisione possono essere:

a) il Comune con le sue utenze connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi, nonché in qualità di produttore in riferimento ad impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati su edifici comunali;
b) Gruppo CAP: le società CAP e/o Amiacque con le sue utenze connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi, nonché in qualità di produttore in riferimento ad impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
c) altri clienti finali del settore elettrico che mettono a disposizione della Comunità energetica il loro prelievo di energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi (clienti finali passivi).

5.2 Le utenze di cui al precedente comma 5.1 devono soddisfare le condizioni per poter rientrare nel servizio di condivisione.

5.3 I soggetti partecipanti alla condivisione di cui al comma 5.1devono essere soci della Comunità energetica ai sensi dello Statuto e per essi si applicano i diritti e gli obblighi di cui allo Statuto tra cui l'apertura e la volontarietà della partecipazione e la libera scelta del fornitore. Ogni Cliente finale mantiene i propri diritti e obblighi di cliente finale, in particolare è tenuto alla stipula di un autonomo contratto per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata dalla rete elettrica attraverso il punto di connessione alla rete della sua unità di consumo.

Art. 6
Accesso al servizio GSE

6.1 Il Referente è tenuto alla gestione dei rapporti amministrativi con il GSE i finidell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della delibera 318/2020/R/eel e connesse regolamentazioni tecniche adottate dal GSE;

6.2 Ai fini del precedente comma 6.1, previa decisione del Consiglio Direttivo, che ne approva anche i relativi costi da ripartire tra i soggetti partecipanti, il Referente può adempiere a tale obbligo in prima persona in qualità di servizio erogato nei confronti della Comunità energetica o mediante un servizio prestato da soggetti terzi.

Art. 7
Regolazione economica

7.1 La Comunità energetica è il percettore dei proventi derivanti dal servizio di condivisione dell'energia elettrica;

7.2 Con cadenza trimestrale, sulla base delle informazioni rese disponibili dal GSE nell'ambito della regolazione del servizio di condivisione dell'energia elettrica,la Comunità energetica determina in relazione a ciascun soggetto di cui all'articolo 5la quantità di energia elettrica immessa e/o prelevata da parte di ciascun soggetto che ha rilevato ai fini della condivisione nel mese di competenza. La somma delle singole quantità di energia elettrica prelevata è assunta essere la base di ripartizione della condivisione dei consumatori. La somma delle singole quantità di energia elettrica prodotta è assunta essere la base di ripartizione della condivisione dei produttori.

7.3 Con cadenza trimestrale, la Comunità energetica detrae dai proventi i costi mensili con precedenza rispetto alle ripartizioni di cui ai seguenti art. 7.4 e 7.5:

a) per la gestione operativa della Comunità energetica secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e che devono prevedere a favore del Referente/Gestore della CER un importo pari al 10% dei proventi con un minimo fisso pari a 5.000€ annuo;
b) ogni altro costo in capo alla comunità energetica derivante dalle attività di mantenimento in esercizio della Comunità stessa inclusi gli effetti degli accordi assunti .

7.4 L'importo spettante a ciascun soggetto partecipantealla condivisione come **consumatore**di cui all'articolo 5.1è pari al50% dell'incentivo assegnato in proporzione alla quantità di energia elettrica prelevata da parte di ciascun soggetto che ha rilevato ai fini della condivisione nel mese di competenza determinata ai sensi del comma 7.2;

7.5 L'importo spettante a ciascun soggetto partecipante alla condivisione come **produttore** di cui all'articolo 5.1 è pari al 40% dell'incentivo assegnato in proporzione alla quantità di energia elettrica immessa in rete e messa nella disponibilità della CER da parte di ciascun soggetto che ha rilevato ai fini della condivisione nel mese di competenza determinata ai sensi del comma 7.2;

7.5 La prima regolazione economica è effettuata nel trimestre successivo alla prima regolazione economica effettuata dal GSE nei confronti della Comunità energetica secondo le modalità e condizioni indicate nelle Procedure tecniche del GSE. Le regolazioni economiche successive alla prima avvengono con cadenza mensile fino a concorrenza della capienza dei proventi derivanti dalla regolazione economica effettuata dal GSE e/o altro soggetto nei confronti della Comunità energetica.
Con riferimento alle suddette ripartizioni degli incentivi indicate agli articoli 7.3, 7.4 e 7.5 e in particolare alla quota prevista a favore del gestore/referente si precisa che non saranno dovuti in assenza di incentivi o in caso di incentivi non capienti

Art. 8
Accesso alle detrazioni fiscali

8.1 E' fatto salvo l'accesso al regime di detrazioni fiscale degli impianti secondo la normativa vigente con effetti diretti in capo ai medesimi soggetti.

Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

9.1 I soggetti referenti, oltre a quanto già stabilito ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della delibera 318/2020/R/eel riguardante l'accesso agli impianti per eventuali verifiche e la registrazione degli impianti di produzione di energia elettrica presso Terna.

9.2 Il presente Regolamento dovrà essere modificato e integrato sulla base dell'evoluzione dell'iniziativa di comunità energetica, nonché della normativa primaria in materia di autoconsumo in forma collettiva applicabile alla medesima iniziativa.

OGGETTO:
COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER) CON GRUPPO CAP E AMIACQUE: APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO, REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ENERGETICA, COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAP HOLDING

N. |_|_|_|_|_| DI Rep. N. |_|_|_|_| di Racc.

COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ____ (_____) il giorno ___ (_____) del mese di _____.
In _____, Via _____ n. ___.

per la parte concedente

Il **Comune di Busto Garolfo** con sede in **Piazza Diaz 1**, Codice Fiscale e P.Iva 00873100150, in questo atto rappresentato da **_____**, nato a_____ il **_____**, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in qualità di **_____**, autorizzato in forza dei poteri conferitigli dalle vigenti norme di legge e statutarie.

per la parte concessionaria

La Società **Amiacquesrl**, con sede in **_____**, Codice Fiscale _____ e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano **_____**, R.E.A. n. MI-**_____**, rappresentata nel presente atto dal _____, nato a _____ (__), il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale di _____ in qualità di _____ ed in rappresentanza della società

PREMESSO

a) che Amiacque è una società interamente partecipata da CAP Holding spa società individuata quale affidataria in house providing del Servizio Idrico Integrato come da Convenzione di affidamento da parte dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Milano del 20.12.2013 e successiva integrazione del 29 giugno 2016;

b) che CAP Holding spa in adempimento alla predetta convenzione nonché alle norme statutarie, provvede, per conto e nell'interesse del Comune di Busto Garolfo all'esercizio del servizio di *captazione, eventuale trattamento e distribuzione dell'acqua potabile (acquedotto),* servizio già obbligatorio ai sensi dell'art.22 della legge 142/1990 e attualmente previsto dagli artt.112 e 113 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

c) Lo statuto di Amiacque prevede all'art. 1 che "*…la società realizza le attività funzionali all'oggetto sociale della società controllante, garantendone economie di scala o altri recuperi di efficienza, e al conseguimento degli scopi istituzionali degli enti pubblici proprietari*" e all'art.5 che "*…L'attività che costituisce l'oggetto sociale è svolta nell'interesse prevalente della società controllante e, per tramite di essa, degli Enti pubblici territoriali che sono soci*". L'oggetto sociale prevede altresì "*…la conduzione di sistemi di reti ed impianti a servizio della captazione, del sollevamento, del trasporto, del trattamento e della distribuzione di risorse idriche*" e "*l'esercizio in*

via diretta e/o indiretta, (…) nel settore della transizione energetica o dell'economia circolare, e quali a titolo non esaustivo: ii) attività di produzione, vendita ed erogazione di servizi aventi ad oggetto fonti di energia rinnovabile".

d) che il Comune di Busto Garolfo è proprietario dell'area situata nel proprio territorio al foglio 11 mappali 403-405-406, meglio infra descritta e coerenziata;

e) CAP si è dotata di un piano o energetico "master plan fotovoltaico" che prevede l'installazione nei prossimi anni di 30 MWp di potenza, in grado di produrre oltre 35 GWh di energia, pari a oltre il 10% dei consumi annui di energia elettrica di CAP e ciò al fine di ottenere benefici in termini di sostenibilità ambientale e di riduzione dei costi energetici con diretto effetto sulla tariffa idrica all'utenza.

f) con lettera del 09.01.2023 prot 148 Gruppo CAP si dichiarava "interessata a individuare aree di proprietà e/o di disponibilità dei Comuni soci al fine di installare impianti fotovoltaici per incrementare la produzione energetica rinnovabile funzionale alla gestione del Servizio Idrico."

g) il Comune di Busto Garolfo individuava i terreni siti sul foglio 11, mappali 403-405-406, come idonei a installare impianti fotovoltaici a uso del gestore del servizio idrico e richiedeva altresì il supporto per la promozione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio al fine di condividere con l'ente i benefici legati alla condivisione dell'energia eccedente agli autoconsumi di Gruppo CAP;

h) che i suddetti terreni sono adiacenti all'impianto di depurazione di CAP sito in Busto Garolfo con possibilità di destinare quindi l'energia prodotta direttamente ai consumi dell'impianto e pertanto alla gestione del servizio idrico con il fine di rendere maggiormente efficiente il servizio stesso e la tariffa;

i) che si rende necessario procedere alla definizione dei titoli di proprietà relativamente alle opere da realizzare ed a tal fine il Comune di Busto Garolfo intende concedere a Amiacquesrl il diritto di superficie sull'area sita nel proprio territorio.

Tutto ciò premesso, e da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1) il **Comune di** Busto Garolfo, come sopra rappresentato, concede in favore di Amiacquesrl, come sopra rappresentato, accetta ed acquista ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, il diritto di superficie della **porzione di terreno** sito nel proprio territorio, correttamente intestato alla parte concedente e cosi censito al Catasto Terreni del predetto Comune:

– Parte del **Foglio 11** - **Mapp. 403-405-406** - contraddistinto in colore grigio nella planimetria allegata di una superficie di mq 6380 catastali.

CONFINI a corpo in contorno da nord in senso orario: Mapp. 404 – 449 – 450 - 402 .

Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.

Per una migliore identificazione di quanto in contratto si allega al presente sotto la lettera "__" lo stralcio planimetrico raffigurante l'area in oggetto.

2) La presente concessione in quanto finalizzata alla realizzazione delle opere previste richiamate in premessa, si estende anche al sottosuolo, nei limiti necessari per la realizzazione delle opere in progetto.

L'accesso all'area concessa in diritto di superficie avverrà dalla restante parte del Mapp. 403 del Foglio 11 (Proprietà del Comune di Busto Garolfo) Via Verbano.

3) Il diritto di superficie è concesso per tutta la durata di 25 anni.

Per la costituzione del diritto di superficie è dovuto un corrispettivo a corpo di Euro XXXXX,00 (XXXXXX,00), che sarà versato dal Concessionario in unica soluzione alla stipula notarile del presente atto.

4) Ai sensi dell'art. 952 del codice civile la proprietà degli impianti resta della parte concessionaria per tutta la durata della presente concessione.

5) La parte concedente garantisce la piena proprietà e libera disponibilità degli immobili in oggetto; in particolare garantisce che sono liberi da affitti, occupazioni e concessioni, da servitù apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri reali e da importi patrimoniali, da gravami e vincoli di ogni specie.

Presta, inoltre, la più ampia garanzia per ogni caso di molestia od evizione.

Garantisce infine che gli immobili in argomento sono liberi da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.

6) Durante tutta la durata della presente concessione la Concessionaria dovrà eseguire, a sua cura e spere, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento degli impianti realizzati, senza alcun onere a carico del Comune di Busto Garolfo.

La parte concessionaria si obbliga a tenere indenne la parte concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere, per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione degli impianti.

Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

7) Il terreno censito catastalmente nel Comune di Busto Garolfo al Mappale 403-405-406 del Foglio 11, in base al vigente PGT è destinato urbanisticamente come "attrezzature per servizi esistenti e orti comunali".

8) Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa e giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà deferita a un collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta e il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitri come sopra nominati o, in difetto di accordo, designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto.

La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa e non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme del codice di procedura civile dettate in tema di arbitrato.

9) È autorizzata l'esecuzione della voltura, della trascrizione con rinuncia delle parti ad ogni diritto di ipoteca legale, esonerato il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni relativa responsabilità.

10) Tutte le spese, le imposte e le eventuali tasse dell'atto notarile che siano inerenti, dipendenti e successive sono a carico della parte concessionaria.

11) Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la parte concedente

per la parte concessionaria

FINALITA’

Gruppo CAP intende agire come sviluppatore e investitore per l’impianto di produzione presso aree nel comune di Busto Garolfo al fine di incrementare la produzione di energia rinnovabile a beneficio del Servizio Idrico Integrato.

L’impianto di produzione servirebbe in primis il fabbisogno di Gruppo CAP a favore della gestione del Servizio Idrico Integrato

Gruppo CAP è utente titolare di POD nel comune di Busto Garolfo

Il Comune è interessato ad attivare una iniziativa CER includente anche i consumi del comune

Il comune ha ulteriori disponibilità di aree proprie per la realizzazione di ulteriori impianti di produzione (impianti non considerati nella prima fase di valutazione)

MODELLO

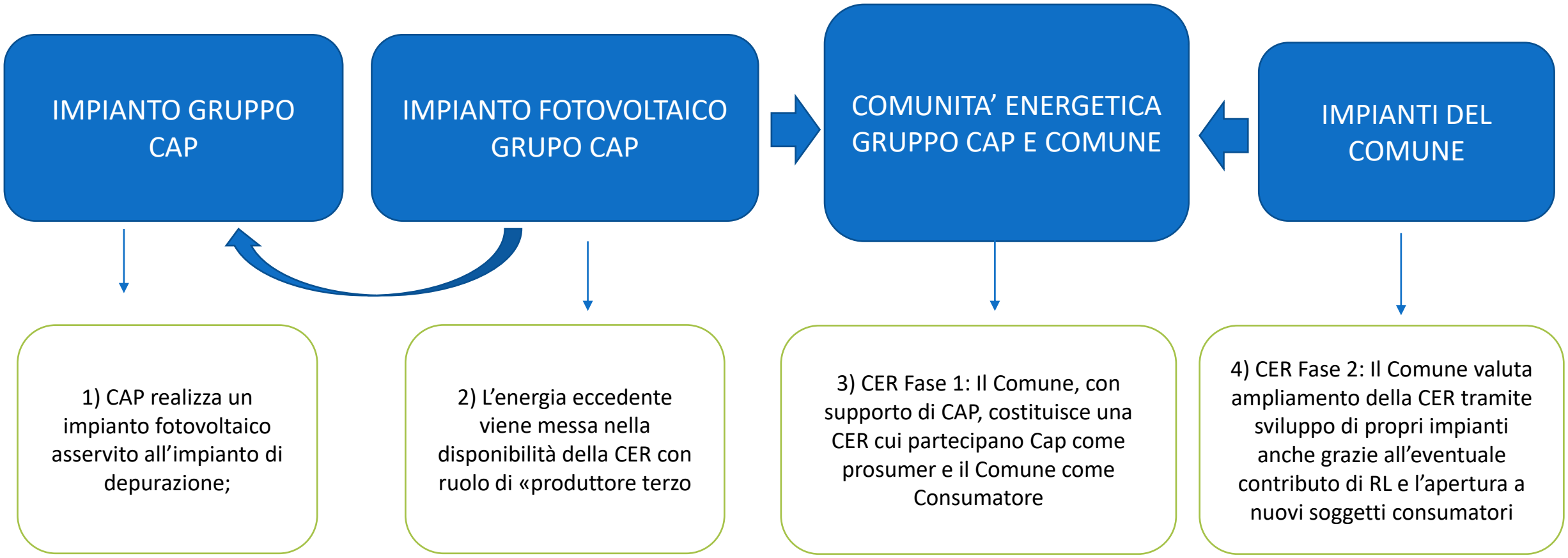
IMPIANTO GRUPPO CAP
IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRUPO CAP
COMUNITA' ENERGETICA GRUPPO CAP E COMUNE
IMPIANTI DEL COMUNE
1) CAP realizza un impianto fotovoltaico asservito all'impianto di depurazione;
2) L'energia eccedente viene messa nella disponibilità della CER con ruolo di «produttore terzo
3) CER Fase 1: Il Comune, con supporto di CAP, costituisce una CER cui partecipano Cap come prosumer e il Comune come Consumatore
4) CER Fase 2: Il Comune valuta ampliamento della CER tramite sviluppo di propri impianti anche grazie all'eventuale contributo di RL e l'apertura a nuovi soggetti consumatori

PERIMETRO CABINE PRIMARIE

Nota la disposizione delle cabine primarie a livello territoriale, l'ambito di aggregazione sarebbe quello delle cabine primarie AC001E01332 e AC001E01321.

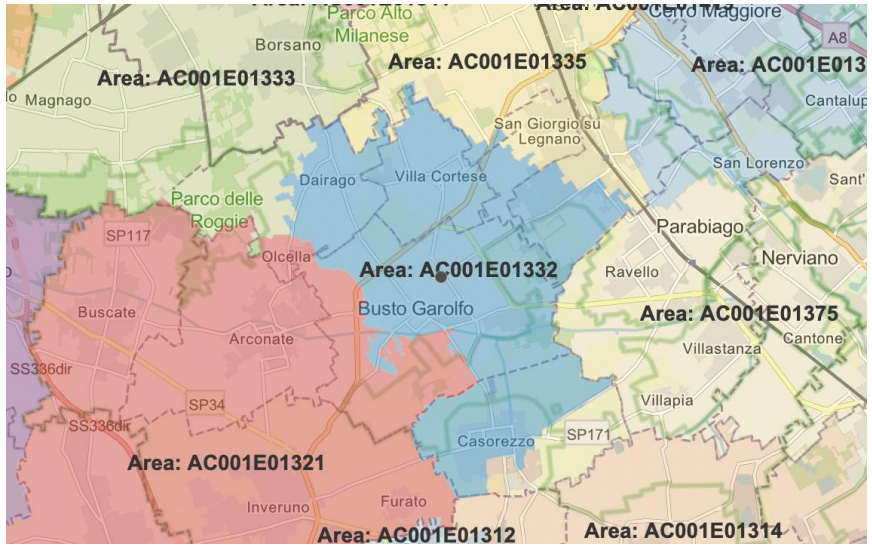

L'analisi di appartenenza alle aree di interesse da parte degli impianti di produzione e dei punti di consumo indicano l'area AC001E1332 come l'area di aggregazione prevalente: infatti, gli impianti di produzione appartengono tutti alla predetta area. Le simulazioni di cui al presente documento saranno dunque riferimento all'area AC001E1332.

PRODUZIONE

Il primo nucleo di produzione della CER sarà costituito da:

- un impianto fotovoltaico realizzato presso il depuratore del gruppo CAP sito in Via Verbano

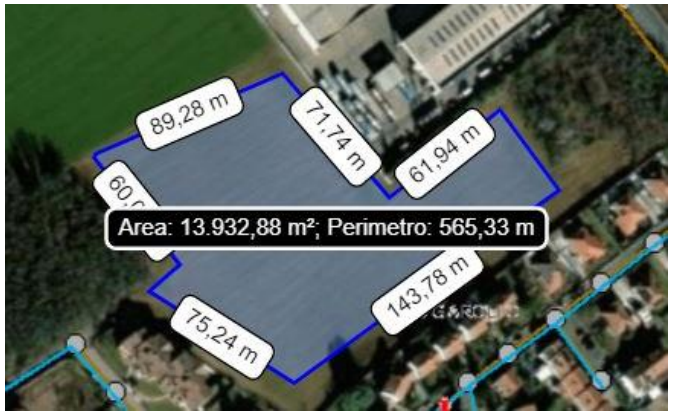

- e da una serie di impianti su immobili comunali come di seguito indicato

(nuovi) Impianti di produzione comunali		
Sito installazione	Indirizzo	Potenza (kWp)
Palestra scuola Tarra	Via XXV Aprile 24	12,72
Scuola Ferrazzi-Cova	Via s. Geltrude 38	19,98
Bocciodromo	Via S Domenico Savio	19,98
		52,68

CONSUMI

Gli enti partecipanti al primo nucleo aggregativo saranno quelle indicate nella seguente tabella:

	Partecipanti al primo nucleo della comunità energetica	Consumi (kWh/anno)			
		Totale	F1	F2	F3
1	POD gruppo CAP distribuiti sul territorio	1.113.072	374.319	313.373	425.380
2	Consumi POD comunali	544.380	231.298	126.116	186.966
3	Lombardia Nuoto	12.550			
4					
5					
6					
7					
8					
9	*Altri partecipanti (potenzialità domestici)*	*0*			
	Totale consumo (kWh)	1.670.002	605.617	439.489	612.346

La totalità dei consumi di energia elettrica delle predette utenze ammonta a circa 1.650.000 kWh/anno

CRITERI DI RIPARTIZIONE INCENTIVI

Il valore della condivisione (autoconsumo diffuso) viene ripartito:

- Per il 50 % ai soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete in maniera proporzionale a quanto il prelievo di ciascuno partecipa alla condivisione
- Per il 40 % ai soggetti che immettono energia elettrica nella rete in maniera proporzionale a quanto l'immissione di ciascuno partecipa alla condivisione
- Per il 10% al soggetto promotore e gestore della CER a titolo di copertura costi per l'avvio e la gestione della CER.

I ricavi dalla vendita di energia prodotta eccedente l'autoconsumo restano a favore del soggetto produttore.

SIMULAZIONE INCENTIVI

Si generano incentivi pari a 58.315 € annui cosi ripartiti tra consumatore e produttore

		Ricavi derivanti dall'autuconsumo diffuso (beneficio tariffario + incentivo) - (media annuale)	58.315			
		RICAVI TOTALI LORDI DISTRIBUIBILI	58.315			
			Consumo	Produzione	Promotore/gestore	
		Suddivisione ricavi CER	50%	40%	10%	
			29.158	23.326	5.832	
		Riserva per il comune	0%			
		(euro)	0			
		Ricavi CER da distribuire al netto della riserva del Comune	29.158	23.326	5.832	
		Suddivisione in proporzione al contributo alla condivisione				
Partecipanti in prelievo	1	POD gruppo CAP distribuiti sul territorio	19.344	21.443	Produttore 1-Gruppo CAP	1
	2	Consumi POD comunali	9.601	1.883	Produttore 2 - Comune	2
	3	Lombardia Nuoto	213	0	-	3
	4	0	0			
	5	0	0			
	6		0			

Tali stime sono riferite ai consumi storici e potranno migliorare orientando maggiormente i consumi in coincidenza della produzione

FASE 1 – FASE 2

Alla Fase 1 partecipa un numero limitato di soggetti al fine di consentire una veloce abilitazione della CER e verificarne il funzionamento e i benefici.

In una Fase 2 si potrà aprire la partecipazione a altri soggetti.

Si simula il livello di intervento di cittadini terzi a condividere la quota residua di immissione non condivisa nel primo nucleo della Fase 2: risulterebbe che l'immissione sarebbe completamente condivisa a fronte dell'accesso nella CER di circa 700 utenti domestici che genererebbero accesso a ulteriori incentivi per complessivi 23.574€